

TRIBUNALE ORVIETO

23 NOVEMBRE 2002

GIUDICE: TAFURO

PARTI: M.P. e R.P.
(avv. Festa)
BNL
(avv. Coaccioli)

Dati personali

- Informazioni su affidabilità commerciale
- Trattamento senza consenso dell'interessato
- Illecito • Sussiste
- Fattispecie

Costituisce illecito civile il trattamento di dati relativi alla affidabilità commerciale di persone fisiche da parte dell'istituto di credito cui esse hanno chiesto l'erogazione di un mutuo in mancanza del consenso degli interessati.

Dati personali

- Trattamento illecito
- Fatto configurabile come reato
- Risarcimento del danno non patrimoniale
- Liquidazione equitativa

Il trattamento non autorizzato dei dati personali che configuri anche i reati previsti e puniti dagli artt. 35 e 36 della legge 675/96 comporta il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi sia del combinato disposto degli artt. 9, 18 e 29 c.c. legge 675/96 sia dell'art. 2059 c.c. (nel caso di specie è stato liquidato il danno nella misura, determinata equitativamente, di € 25.000).

Con atto di citazione, notificato il 2 luglio 1999, P.M. e P.R., coniugi, esponevano di essere stati, per il passato, clienti della Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Orvieto, e di aver richiesto, in detta veste, la erogazione di un mutuo.

Aggiungevano che, convocati dal direttore della filiale per il 10 maggio 1999 e per ricevere notizie in merito al mutuo, nel mentre si intrattenevano nei locali destinati al pubblico, avevano modo di notare, e su indicazione di una conoscente, tale C.B., dei fogli sparsi, lasciati sul davanzale di una finestra della banca, uno dei quali riguardava proprio la loro posizione.

Incuriositi dall'accaduto, constatavano che trattavasi di una informativa sul loro conto, redatta dallo Studio Sonia Peletti, e contenenti indebiti e pesanti apprezzamenti e sulla attività commerciale della donna, gestendo la stessa una cartoleria nel centro storico di Orvieto, e sulla personalità del marito, architetto, e ritenuto persona non affidabile sul lavoro.

* La sentenza amplia il panorama delle decisioni risarcitorie in applicazione della L. 675/96. Il primo precedente (Trib. Milano 13 aprile 2000, in questa *Rivista*, 2000, 371, con nota di S. SICA, *Danno morale per lesione della privacy: domicilio e essenzialità della notizia*, *ivi*, 469) riguardava un caso di diffusione di notizie col mezzo della stampa.

Per un precedente di applicazione del-

l'art. 35 L. 675/96 in caso di trattamento di dati senza consenso v. Pret. Palermo 4 febbraio 1999, in questa *Rivista*, 2000, 299 con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Archivio informatico e violazione della legge sulla privacy*. La sentenza in epigrafe trova un ampio commento di E. PELLECCIA, *Indagini sulla solvibilità e violazione delle regole sul trattamento delle informazioni personali*, in *Danno e resp.*, 2003, 281.

Chieste spiegazioni al direttore della filiale nonché copia della informativa, si vedevano rispondere dallo stesso che trattavasi di documenti interni, e come tali, non destinati al pubblico.

Di qui la *vocatio in ius* della Banca Nazionale del Lavoro, per vederla dichiarare responsabile dell'accaduto, con condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, quantificati in L. 600.000.000. Il tutto con vittoria di spese e prescindendo dalla denuncia per diffamazione sporta nei confronti della titolare dello Studio S.d.f.

Aderiva alla *vocatio in ius* la Banca Nazionale del Lavoro, per denunciare la temerarietà e palese infondatezza della domanda presentata, essendo la rappresentazione dei fatti totalmente falsa. Non si trattava, invero, di fogli sparsi, bensì di fogli contenuti in un fascicolo intestato alla Sig.ra P. e detto fascicolo, unitamente ad altri intestati a diversi clienti della banca, era su di un ripiano di una finestra, limitrofo e pertinente al box-office di un funzionario della banca e, come tale, in uno spazio estraneo a quello di transito per il pubblico. La pratica, adunque, era stata visionata dai coniugi P. in modo illegittimo, dal momento che si trovava in uno spazio non accessibile al pubblico. Di qui il rigetto della domanda, avendo l'Istituto provveduto ad acquisire, sulla richiesta di mutuo, tutti gli elementi utili per vagliare la solvibilità dei richiedenti, elementi, di poi, « caduti » nelle mani degli interessati non per incuria o disattenzione dei funzionari della banca, bensì per il comportamento illecito posto in essere dagli attori.

In istruttoria è stato dato ingresso, oltre all'interrogatorio libero, alle prove per testi, come richieste dai procuratori delle parti, ammettendo la prova testimoniale richiesta dall'attore per le motivazioni contenute nell'ordinanza riservata in data 20 giugno 2001. All'esito è stato disposto anche un sopralluogo nei locali della B.N.L., onde verificare la posizione della finestra sul cui davanzale si trovavano i fascicoli in questione.

Indi questo magistrato si è riservata la decisione, in funzione di giudice unico, dopo di aver concesso alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda attrice è fondata, certamente in ordine all'*an*, mentre deve essere ridimensionata in ordine al *quantum* e per le motivazioni che seguono.

Anzitutto si impone una ricostruzione del fatto, anche se di natura processuale, dal momento che lo stato dei luoghi è mutato rispetto all'accadimento degli eventi, che avvengono in data 10 maggio 1999, come constatato in sede di sopralluogo.

Non sono di alcun aiuto gli interrogatori liberi delle parti, continuando ognuno a sostenere la propria tesi, e cioè gli attori che il fascicolo che li riguardava, e che era al di sopra di una pila di fascicoli, era appoggiato sul davanzale di una finestra, forse la prima o la seconda, della sala di attesa riservata al pubblico, mentre la convenuta che il fascicolo era posto in locali non accessibili al pubblico e che, come tale, era consultabile solo dal personale della banca e non da estranei, quali erano e dovevano considerarsi i clienti della banca, ivi compresi gli interessati.

Decisiva per la ricostruzione dell'accaduto, è, di contro, la deposizione della Signora C.B. che riferisce di essere andata in banca per motivi propri (dovendo rinnovare il bancomat per la figlia) e di aver notato, nell'attesa, e sul davanzale di una finestra, ubicata nella zona riservata al pub-

blico, una pila di fascicoli, con sopra il fascicolo relativo alla Signora R.P. Avvertiva di ciò l'interessata, dopo di che, disbrigato il proprio affare, lasciava la banca, non avendo modo di leggere il contenuto del fascicolo. Richiesta, di poi, dai legali di controparte, precisava che la finestra in questione si trovava nello spazio accessibile al pubblico e che vicino a detta non si trovava alcun tavolo di dipendenti o funzionari della banca. E nella stessa linea si muove la deposizione di M.G., impiegata della B.N.L., che, non può non ammettere come la pila dei fascicoli si trovasse su una delle tre finestre ubicate sul lato sinistro della sala riservata al pubblico, aggiungendo, di poi, di aver portato tutto in direzione, ed a seguito della segnalazione dei coniugi P. Vedasi escussione testimoniale di C.B. e M.G. in udienza istruttoria del 10 ottobre 2001.

Così stando le cose, può darsi per acquisita la circostanza che la pila dei fascicoli, e dove si trovava quello relativo agli attori, era sul davanzale di una delle tre finestre che si aprivano e si aprono nella sala riservata al pubblico e che, come tale, era consultabile da chiunque, essendo i davanzali delle finestre a circa 60/70 cm dal piano di calpestio. Né può fungere da scriminante la circostanza che trattavasi di fascicoli riservati e, come tali, non consultabili da chiunque ma solo da funzionari della banca, dal momento che consultazione c'è stata, con inevitabile danno patrimoniale e non, né la circostanza che il fascicolo sia stato, in concreto, consultato solo dagli interessati, dal momento che lo stesso era nella concreta disponibilità di chiunque.

E veniamo ai danni, lamentati dagli attori e per violazione dell'art. 2043 c.c. e per violazione della tutela della privacy, secondo il dettato della legge 675/1996, così come modificata dal D.Lgs. 135/1999 e dal D.Lgs. 467/2001.

Premessa base è che, nella specie, vi è stata anzitutto la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla riservatezza ed il diritto alla pari dignità sociale (cfr. artt. 2 e 3 Cost.), con innegabile pregiudizio degli attori nello svolgimento della vita lavorativa, che pure aveva delle difficoltà, e nelle relazioni sociali.

Sul punto c'è da rilevare che la dottrina e la giurisprudenza unitaria del S.C. ritengono che esista un vero e proprio diritto alla riservatezza, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, trovando nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (in questo senso anche C. Cost. 10 dicembre 1987 n. 479, secondo cui «l'art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona umana »).

Ed in detto contesto si inserisce la disciplina di tutela della vita privata del soggetto, che seppure non trova espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, tuttavia lo trova nel complesso dei principi da questa ricavabili (oltre che dal cit. art. 2 anche dall'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale, a parte altri riferimenti che possono trarsi dagli artt. 14, 15, 27, 29 e 41 Cost.).

In particolare il S.C. ha stabilito che il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e vicende strettamente personali e familiari, ancorché verificatesi fuori del domicilio domestico, da ingerenze che, sia pur compiute con mezzi leciti e senza arrecare danno all'onore, al decoro o alla reputazione, non siano tuttavia giustificate da un interesse pubblico preminente (cfr. Cass. 9 giugno 1998, n. 5658).

Sotto detto profilo e, veniamo al caso di specie, il trattamento illecito delle informazioni acquisite e che testualmente recitano:

« P.R. Da voci di piazza l'attività che gestisce ha dei problemi economici forse dovuti anche alla presenza del marito all'interno del negozio, il quale non risulta essere particolarmente paziente e disponibile.

P.M. Da voci di piazza il soggetto risulta persona non affidabile anche se dimostra, a parole, di essere onesto e responsabile, la sua inaffidabilità è dovuta forse a scadenze non rispettate soprattutto nell'ambito lavorativo ed economico. Sempre da voci di piazza come professionista non gode di buona nomea in merito ai lavori svolti non in modo estremamente professionale e non rispettando le esigenze del cliente. Sempre da voci di piazza dovrebbe avere dei problemi economici dovuti forse al negozio gestito dalla moglie »

ha comportato la lesione della dignità personale, professionale e commerciale dei coniugi P. Di ciò è tenuta a rispondere la banca (per essere la stessa direttamente responsabile della propalazione avvenuta, dovendo il fatto imputarsi a colpa dei suoi dipendenti), che dovrà essere condannata al risarcimento del danno, a contenuto patrimoniale, e prescindendo dalla ricaduta patrimoniale dello stesso, dovendosi ricomprendere nell'art. 2043 il risarcimento non solo dei danni patrimoniali in senso stretto, ma anche di tutti i danni derivanti dalla lesione dei diritti di rilevanza costituzionale e che rilevano per il solo fatto della lesione (danno evento), prescindendo dal concreto pregiudizio patrimoniale (danno conseguenza). Cfr. in tal senso Cass. 7 giugno 2000, n. 7713 e Cass. 9 giugno 1998, n. 5658.

Ma vi è di più, dal momento che la B.N.L., filiale locale, ha agito nel totale dispregio della legge 675/1996, così come modificata, non richiedendo agli interessati alcun consenso al trattamento dei dati personali (cfr. art. 11 della legge), con inevitabili conseguenze a contenuto patrimoniale e non patrimoniale.

Ed invero la legge 675/1996, pur riservando rilievo ai dati personali che presuppongono una attività di archiviazione in banche dati, è funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi diritti fondamentali, che possono ben essere lesi dal trattamento anomalo e certamente illecito dei dati medesimi (cfr. Cass. 30 giugno 2001, n. 8889), tutelando, comunque, tutte quelle situazioni soggettive che vengono ad interferire con il trattamento dei dati stessi (cfr. Tribunale Milano, 14 ottobre 1999).

A seguito della pubblicazione di detta legge, che è venuta ad incidere su prassi consolidate degli istituti bancari, modificandone le organizzazioni interne, gli stessi devono, all'atto dell'apertura di ogni pratica, richiederne previamente il consenso dell'interessato, prima di contattare la centrale rischi ovvero società private, e per verificare la solvibilità del richiedente, e poi organizzarsi per una corretta gestione dei dati ricevuti, individuando dei responsabili del trattamento dei dati, e vincolando al segreto tutti i dipendenti che hanno a che fare con i dati stessi.

Questo accade, oggi, in via generale ed in tutti gli istituti bancari.

Nella specie, ed anche perché trattiamo di fatti risalenti al maggio del 1999, non è stato richiesto il consenso all'interessato e ciò ancora a monte del trattamento illecito dei dati, di poi, verificatosi.

Ne consegue, ed ancora in testa alla banca, una responsabilità patrimoniale ex art. 18 legge 675/1996 ed una responsabilità non patrimoniale col-

legata e a fatti costituenti reato, quale il novellato artt. 35 e 36, e a violazioni più generali collegate all'art. 29, 9° comma, legge citata.

Chiarisce l'art. 1 della legge in questione che finalità precipua della legge è garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale, mentre l'art. 9 della stessa legge prescrive che i dati debbano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Niente di tutto ciò è accaduto, avendo proceduto la B.N.L. ad acquisire i dati personali concernenti i coniugi P. in modo illecito, perché non preceduti dal consenso ex art. 11, e a trattarli, in seguito, ancora in modo più grave, consentendo che estranei ne venissero a conoscenza, e ciò prescindendo dal contenuto diffamatorio degli stessi.

Di qui la responsabilità patrimoniale ex art. 18 legge citata. L'articolo in questione richiama il 2050 c.c., che stabilisce una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del danneggiante l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure per evitare il danno. Detta dimostrazione non è avvenuta in corso di causa, ma neanche gli attori hanno provato che danno ci sia stato. Di qui la sussistenza di detta responsabilità, che viene chiaramente a sovrapporsi a quella ex 2043 dianzi considerata, e che non può avere un contenuto economico, in difetto di qualsiasi prova sul danno ricevuto.

Il fatto, di poi, integra anche gli estremi dei reati di cui all'art. 35 e 36 della legge più volte ricordata, avendo l'istituto bancario in questione proceduto al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 11 (consenso), omettendo, in ogni caso, di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati acquisiti.

Ed ai fatti reato in questione è collegato il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che prescinde dal danno arrecato in concreto, venendo ad identificarsi con l'ingiusto turbamento dello stato d'animo patito in conseguenza dell'offesa subita, e che sfugge ad una precisa valutazione patrimoniale, rimesso com'è al prudente apprezzamento del giudice.

E danno non patrimoniale è anche il danno collegato alla violazione dell'art. 9, secondo la prescrizione sancita dall'art. 29, 9° comma, della legge in questione e che nasce dall'avvenuto trattamento dei dati personali in modo illecito, anche perché in violazione delle regole della correttezza. Trattasi di danno della stessa specie di quello considerato sinora, ma decisamente più ampio, in quanto non correlato a fatti tipici, quali i reati, bensì a violazione di principi più generali, quale quello della correttezza. Da rilevare la diversa lettera usata dal legislatore nell'art. 29 « è risarcibile », messa a confronto con quella del 2059 c.c. « deve essere risarcito ».

Sussiste, adunque, un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. ed un danno non patrimoniale, collegato e ai reati di cui agli artt. 35 e 36 della legge 675/1996 e alla violazione di principi (più generali di cui all'art. 9 della legge ricordata, danno che può essere quantificato, ricorrendo ad una valutazione equitativa, in 25.000,00 € in testa ad ambedue i coniugi, attesa la difficoltà dell'esatta quantificazione del pregiudizio verificatosi, certo nella sua sussistenza.

Né è dato dubitare della competenza del giudice ordinario a trattare e quantificare detto danno, attesa la lettera dell'art. 29, 8° comma, della

legge richiamata, che affida al giudice ordinario la trattazione delle controversie nascenti dall'applicazione della legge in questione.

Quanto alle spese, infine, le stesse non possono che seguire la soccombenza.

Copia della sentenza dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al P.M. in sede per la eventuale contestazione, in testa all'Istituto, dei reati di cui agli artt. 35 e 36 della legge 675/1996 nonché al Garante per la protezione dei dati personali per le incombenze di cui all'art. 36, 2° comma, citato e per la irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.

P.Q.M. — Il Tribunale di Orvieto, in persona del giudice istruttore dr. Silverio Tafuro, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da P.M. e P.R. attori, nei confronti della B.N.L., convenuta, ogni eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1. Accoglie la domanda attrice, riconoscendo, in testa agli attori P.M. e P.R., un danno patrimoniale *ex art.* 2043 c.c. ed un danno non patrimoniale, per effetto della commissione dei reati di cui agli artt. 35, 36 e della valutazione dell'art. 29, 9° comma, della L. 675/1996, in conseguenza del trattamento illecito dei dati personali concernenti i coniugi P. effettuato dalla B.N.L.

2. Per l'effetto condanna la B.N.L., in persona del rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno, quantificato, in via equitativa, in 25.000,00 € in favore di ambedue i coniugi.

3. Condanna, infine, la convenuta a rifondere agli attori le spese di causa, liquidate in 2.586,02 € per diritti, 10.000,00 € per onorari e 236,28 € per spese, oltre forfettario del 10% ed Iva e Cap come per legge.

4. Copia della sentenza dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al P.M. in Sede ed al Garante per la protezione dei dati personali e per le incombenze illustrate in parte motiva.